AREA-A6
Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 1388 del 26.11.2021

OGGETTO: **DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19.**

Il Sindaco

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante *"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19",* con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che "È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*",

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*",

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per*

Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali "omissis" per la protezione dei dati personali.

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 8 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";*

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;
[Omissis..]Dato atto che in data **25/11/2021** è pervenuta una segnalazione dalla C.U.S. – Protezione Civile Regionale, per interposta persona del Sindaco di Aosta, con la quale veniva comunicata la necessità di adottare, tramite ordinanza contingibile e urgente di natura sanitaria, la procedura di isolamento domiciliare per i soggetti:

[Omissis..][Omissis..][Omissis..][Omissis..]
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

Ritenuto opportuno attivare l'isolamento domiciliare per tutti i componenti del nucleo familiare sopra generalizzati;

Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e s.m.i., relativamente alle competenze del Sindaco;

Richiamato il vigente Statuto Comunale che disciplina le ordinanze sindacali;

ORDINA

L'attivazione dell'isolamento domiciliare, ai soggetti sopra generalizzati, presso il proprio domicilio in Aosta, **[Omissis..]** a decorrere **dalla data della segnalazione.**

La cessazione immediata degli effetti del presente provvedimento a seguito della comunicazione di revoca degli uffici comunali preposti mediante messaggio di posta elettronica, che verrà inviato nei seguenti casi:

- per i soggetti risultati positivi, a seguito della **guarigione** attestata e/o comunicata da parte dell'Azienda U.S.L.;
- per i componenti dell'eventuale nucleo familiare a seguito della richiesta, **previa valutazione medico-sanitaria**, da parte dell'Azienda U.S.L;

Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali "omissis" per la protezione dei dati personali.

- per gli eventuali conviventi non risultati positivi e ancora soggetti a restrizione, decorso il periodo di quarantena di 14 giorni dalla data di segnalazione, previa presentazione tramite email indirizzata a protezionecivile@comune.aosta.it, dell'apposita **autodichiarazione** (scaricabile sul sito del Comune di Aosta) con allegata fotocopia del documento di identità, dell'attestazione di assenza di sintomi da parte del/i soggetto/i interessato/i;

ORDINA INOLTRE

La **sospensione temporanea** della presente ordinanza per effettuare, su richiesta dell'Azienda USL al soggetto interessato, il test tampone presso le strutture sanitarie indicate, percorrendo il tragitto più breve dal proprio domicilio al luogo indicato nella convocazione ed esclusivamente con mezzo proprio/privato, indossando idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Per quel che concerne il personale tecnico sanitario operante presso l'Azienda U.S.L., il presente provvedimento cesserà di produrre effetti dal momento in cui la stessa avrà comunicato l'avvenuta guarigione al soggetto interessato e al Comune di Aosta, nelle more della successiva **comunicazione di revoca degli uffici comunali preposti**, mediante posta elettronica.

Ai soggetti di cui sopra di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atti per il COVID-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali;

Di rendersi disponibili ad eventuali contatti anche quotidiani, qualora previsti, con il personale Ausl preposto alla Vigilanza Sanitaria;

L'invio della presente Ordinanza:
- Alla Protezione Civile Regionale;
- Alla Direzione Generale Asl di Aosta;
- Alla Presidenza della RAVDA;
- Alla Questura di Aosta;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Aosta;
- Al Comando della Guardia di Finanza di Aosta;
- Al Comando Regionale della Guardia Forestale.

AVVISA

Le persone interessate, qualora imputabili, che eventuali violazioni al presente provvedimento sono punibili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020.

Le persone interessate, qualora imputabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che le eventuali violazioni al presente provvedimento sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 260 del T.U.LL.SS. così come modificato dal D.L. 19/2020.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Valle d'Aosta entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della medesima.

In originale firmato:

Il Sindaco
Gianni Nuti

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Il Dirigente
Fabio Fiore

Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali "omissis" per la protezione dei dati personali.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente ordinanza è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 26 novembre 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella

Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali "omissis" per la protezione dei dati personali.